



Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione in uso temporaneo e occasionale di locali scolastici e schema di convenzione.

L'anno duemiladieci, addì 17 del mese di dicembre alle ore 15.50 ed in continuazione, convocato ai sensi dell'art. 39 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, ed invitato come da avvisi scritti in data 17.12.2010, si è riunito in seduta straordinaria di 2ª convocazione sotto la presidenza del Geom. Giuseppe Giordano il Consiglio Provinciale, composto dai Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	Presenza SI/NO	N.	COGNOME E NOME	Presenza SI/NO
1	ALVARO Dott. Carmine	SI	16	MAIO Avv. Luca	NO
2	ARGIRO Dott. Vincenzo	NO	17	MALASPINA Dott. Rodolfo	SI
3	BARONE Dott. Giovanni	SI	18	MANTI On.le Leone	SI
4	BIASI Avv. Rocco	SI	19	MAZZAFERRO Sig. Giuseppe	SI
5	CANANZI Dott. Francesco M. Salvatore	NO	20	MINNITI Sig. Omar	SI
6	CANNATA Dott. Alessandro	SI	21	NUCERA Geom. Giovanni	SI
7	CARNOVALE Geom. Francesco	SI	22	PORCINO Dott. Bruno	NO
8	CRUCITTI Sig. Demetrio	NO	23	RAO Sig. Gaetano	NO
9	D'AGOSTINO Sig. Francesco	SI	24	RITORTO Dott. Riccardo	SI
10	ERACLINI Sig. Giuseppe Carmelo	NO	25	ROMEO Dott. Antonino	SI
11	EROI Sig. Antonio	NO	26	RUSSO P.A. Benedetto	SI
12	FEDELE Dott. Domenico	SI	27	SERGI Dott. Vincenzo	NO
13	FROSINA Rag. Gregorio	SI	28	TRIPODI Dott.ssa Annunziata	SI
14	GIORDANO Geom. Giuseppe	SI	29	VALENTI Sig. Felice	SI
15	GIUGNO Dott. Luigi	SI	30	VERDUCI Sig. Giovanni	SI

Assegnati n° 30+1

In carica n° 30 + 1

Presenti n°

21 + 1

Assenti n°

9

- E presente il Presidente della Giunta Provinciale Avv. Giuseppe Morabito;
- Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elisabetta Madaffari;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla presente deliberazione:
- Il Responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere.....;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI

- l'art. 96 comma 4 del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 n° 297, che prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- l'art. 3 comma 1 lettera b) della L. n° 23/1996, che stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado;
- la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n° 133 del 3/4/1996, che dispone che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;
- l'art. 2 del D.P.R. n° 567 del 10.10.1996 "Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche", e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale si dispone che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;
- il D.P.R. 8.3.1999 n° 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha disciplinato l'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche;
- l'art. 50 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1.2.2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", che ha previsto la facoltà, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio d'Istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi;
- la delibera di Giunta Provinciale n° 23 dell'8.2.2010, con la quale sono stati assegnati al settore Istruzione, Università e Ricerca l'obiettivo "Programmazione e organizzazione della rete scolastica provinciale e dell'offerta formativa, attraverso il miglioramento e lo sviluppo dei servizi scolastici" e le seguenti macro azioni "Approvazione regolamento di concessione/Piano di utilizzazione dei locali scolastici per attività extrascolastiche e paraformative" e "Attivazione convenzioni con gli istituti scolastici per l'utilizzazione dei locali";
- la nota prot. n° 253042 del 22.9.2010 del settore Istruzione, Università e Ricerca con la quale sono stati richiesti i dati relativi agli edifici scolastici depositati presso il settore Edilizia e impiantistica sportiva, al fine di poter ultimare l'attività realizzata dal settore in ordine alla formulazione del Piano di utilizzazione degli edifici scolastici - schede riepilogative degli spazi, dei locali e delle superfici, di cui è composta ciascuna istituzione scolastica con indicazione della destinazione d'uso;





APPROVARE lo schema di convenzione tra l'Ente e gli Istituti d'istruzione secondaria di II grado per la concessione in uso temporaneo e occasionale di locali scolastici per attività extrascolastiche e paraformative, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

DARE ATTO che la predetta convenzione verrà sottoscritta dal Dirigente del settore Istruzione, Università e Ricerca nell'ambito delle proprie competenze;


AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Istruzione, Università e Ricerca agli atti consequenziali;

DICHIARARE, stante l'urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, con separata unanime votazione;



Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Il Dirigente




Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Il Dirigente




● Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



Reg.n° 7930 di 23 DIC. 2010

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Provinciale e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi

Il Messo Provinciale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

● La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi da 23 DIC. 2010 al _____

Il Messo Provinciale

● La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, per dieci gironi consecutivi;

● La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Provinciale.


Il Segretario Generale



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 23.12.2010

IL FUNZIONARIO



- 
- le riunioni effettuate con il settore Edilizia e impiantistica sportiva per il Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e per concertare, secondo le rispettive competenze, le modalità di concessione di locali scolastici per attività extrascolastiche e paraformative;

CONSIDERATO

- che per disciplinare la concessione in uso temporaneo e occasionale a terzi dell'utilizzo dei locali scolastici tra la Provincia e le Dirigenze degli Istituti d'istruzione secondaria di II Grado occorre sottoscrivere la convenzione, allegata al presente atto, quale parte integrante;
- che risulta necessario disciplinare con apposito regolamento le modalità di concessione in uso temporaneo e occasionale dei locali scolastici per attività extrascolastiche e paraformative;

VISTI

- il Regolamento per la concessione in uso temporaneo e occasionale dei locali scolastici di competenza provinciale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- lo schema di Convenzione tra l'Ente e gli istituti d'istruzione superiore di II grado, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

RILEVATO

- che la concessione di locali sarà a titolo gratuito per attività organizzate:
 - ✓ dalla Provincia di Reggio Calabria;
 - ✓ dall'Articolazione Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale di Reggio Calabria;
 - ✓ dalle RSU della Provincia e dalle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola;
 - ✓ da altre istituzioni scolastiche;
 - che la concessione a titolo gratuito potrà, inoltre, essere disposta dalla Provincia discrezionalmente e con motivato provvedimento, con il visto del Dirigente Scolastico interessato, per tutte le attività oggetto del Regolamento provinciale per la concessione in
- 



- in uso temporaneo e occasionale di spazi scolastici, che hanno particolari finalità di carattere sociale;

VISTI

- i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

UDITA

la relazione in data odierna dell'Assessore Nucera;

UDITO

il dibattito in data odierna con interventi dei Consiglieri: Minniti, Biasi, Alvaro, Barone, Cannatà, della Dirigente del Settore P.I., dell'Assessore Nucera e dei Presidenti Morabito e Giordano, nel corso del quale è emersa la necessità di apportare al Regolamento depositato le seguenti modifiche:

art. 3, comma 1 : viene riscritto come segue:

“I locali scolastici possono venire concessi ad enti, Associazioni ed Organismi di carattere pubblico o privato per lo svolgimento di attività concorsuali o para formative, assemblee popolari, convegni o iniziative similari.”

art.3, comma 2: viene riscritto come segue:

“Essi non possono essere concessi a privati per lo svolgimento di attività che perseguano fini di lucro, né per lo svolgimento di manifestazioni politiche nel periodo elettorale. Potranno essere assentite le assemblee sindacali del comparto scuola e quelle interne del personale della Provincia.”

art. 9, comma 5°, di nuova istituzione:

“L'eventuale rifiuto della concessione deve essere debitamente argomentato per iscritto, non oltre i cinque giorni dalla presentazione della richiesta.”

Procedendo a votazione palese per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento per la concessione di spazi in uso temporaneo e occasionale di locali scolastici allegato al presente provvedimento quale parte integrante nella stesura definitiva comprensiva delle modifiche concordate in aule e in premessa descritte;



da



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E OCCASIONALE DI LOCALI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento definisce finalità, ambito d'applicazione e modalità per le quali, e secondo le quali, gli Istituti scolastici concedono in uso temporaneo locali scolastici della Provincia, per attività e manifestazioni extrascolastiche.
2. Fatte salve le diverse competenze in ordine alla concessione in uso di cui sopra, la concessione da parte dell'Istituto scolastico non esonera il richiedente dall'obbligo di richiedere direttamente, ed acquisire, ogni altra autorizzazione prescritta.
3. Fatta salva la piena autonomia degli Istituti Scolastici ad assentire le concessioni richieste sulla base delle proprie esigenze didattico-organizzative, il presente Regolamento è impegnativo per tutti gli istituti scolastici provinciali per quanto riguarda finalità, natura del richiedente, scopo della richiesta e modalità di concessione.
4. Il presente Regolamento non è applicabile alla concessione in uso delle strutture e attrezzature sportive scolastiche che sono assoggettate ad apposita disciplina. Parimenti esso non si applica all'uso delle strutture ed attrezzature di una scuola da parte di altre scuole o di organismi scolastici, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico che, sempre che non pregiudichi le normali attività dell'Istituto ospitante, può venire direttamente concesso dagli organi di gestione di quest'ultimo o direttamente dalla Provincia di Reggio Calabria.

Art. 2

Modalità di concessione

1. I locali e le aree nell'ambito ed all'interno degli edifici ad uso scolastico di competenza provinciale, vanno primariamente destinati a fini istituzionali, culturali oppure a scopi che rispondano all'interesse pubblico.
2. L'utilizzazione temporanea di locali scolastici da parte di terzi è concessa direttamente dall'Istituzione Scolastica interessata secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
3. A tale scopo ogni Istituzione, nell'ambito della propria autonomia negoziale, può disciplinare, ad integrazione delle norme del presente regolamento, le procedure, i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di concessione.

Handwritten mark



Art. 3

Richiedenti

1. I locali scolastici possono venire concessi ad enti, associazioni ed organismi di carattere pubblico o privato per lo svolgimento di attività concorsuali, paraformative, assemblee popolari, convegni o iniziative similari.

2. Essi non possono essere concessi a privati per lo svolgimento di attività che perseguano fini di lucro, né per lo svolgimento di manifestazioni politiche nel periodo elettorale. Potranno essere assentite le assemblee sindacali del comparto scuola e quelle interne del personale della Provincia.

3. Nell'ambito delle attività ammesse, l'uso dovrà essere coerente con la destinazione e le caratteristiche edilizie dei locali e dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio provinciale nonché in conformità ad ogni disposizione di legge.

Art. 4

Classificazione delle attività

1. Ai fini della determinazione delle modalità di concessione e del relativo canone le utilizzazioni di cui ai precedenti articoli vengono così suddivise:

a) attività o manifestazioni di carattere saltuario, con svolgimento circoscritto all'arco giornaliero;

b) attività o manifestazioni che - pur conservando il carattere della temporaneità dell'uso - presuppongono una utilizzazione protratta nel tempo degli spazi scolastici secondo periodi di medio - lunga durata e sulla base di un prefissato calendario comunque limitato all'anno scolastico di riferimento della richiesta.

2. Ai fini della determinazione del contributo di concessione le attività di cui alle lettere a) e b) sono così ulteriormente classificate:

1) attività a durata antimeridiana o pomeridiana o serale (la durata di ciascuno tipo di attività è convenzionalmente fissata in 4 ore)

2) attività a durata giornaliera (8 ore)

3) attività a durata giornaliera e serale (12 ore).

Art. 5

Canoni di concessione

1. Allo scopo di consentire l'utilizzo dei locali scolastici per le finalità di cui all'art.3, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il pagamento di un apposito canone.

2. Tale canone è determinato dalle Istituzioni Scolastiche, tenuto conto dei valori minimi sotto indicati determinati in maniera forfetaria a fronte delle spese per le utenze sostenute dalla Provincia, dell'usura dei locali e degli arredi dalla stessa forniti:



- a) aule didattiche: un minimo di Euro 10 l'ora in assenza di climatizzazione invernale e un minimo di Euro 15 l'ora in presenza di climatizzazione invernale;
- b) laboratori e aule magne: un minimo di Euro 25 l'ora in assenza di climatizzazione invernale e un minimo di Euro 35 l'ora in presenza di climatizzazione invernale;
- c) al costo orario minimo nell'ambito di oscillazione sopra indicata, in considerazione dell'ampiezza e della vetustà dei locali e degli arredi, può essere aggiunta una quota, determinata dalle Istituzioni Scolastiche, a copertura dei costi per la custodia e la pulizia e per l'utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio.

3. Il canone dovrà essere versato all'Istituto scolastico entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di concessione all'utilizzo e, comunque, prima della manifestazione oggetto della concessione, pena revoca della concessione stessa.

4. I canoni stabiliti compensano forfettariamente ogni spesa gestionale ed amministrativa a carico della Provincia di Reggio Calabria (riscaldamento ed illuminazione dei locali, consumi idrici, quote per ammortamento di strutture e di impianti fissi etc.).

5. Si precisa altresì che per "superficie utilizzata" si deve intendere quella dei locali in cui viene effettivamente svolta la attività con esclusione quindi degli spazi di circolazione (atri, corridoi, scale ecc.) ed accessori (servizi igienici, magazzini e simili).

6. Per tutte le attività oggetto del presente regolamento ed aventi particolari finalità di carattere sociale potrà essere concesso a discrezione della Provincia e con motivato provvedimento l'uso gratuito dei locali, su espressa istanza del soggetto richiedente e con il visto del Dirigente scolastico.

7. Saranno comunque esentate dal pagamento del canone di concessione dei locali le richieste dei Comuni e quelle degli Enti Pubblici od Organismi di cui la Provincia fa parte per norma statutaria qualora presentino iniziative di carattere sociale o culturale.

Art. 6


Contabilizzazione del canone

1. All'atto di rilascio della concessione, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il versamento dei canoni secondo le modalità dalle stesse determinate.

2. L'ammontare dei canoni riscossi da ciascuna Istituzione Scolastica, ai sensi del precedente art. 4 sarà contabilizzato dalla stessa per il 50% in conto spese per manutenzione - ordinaria/ straordinaria - e per il restante 50% in conto spese per arredi scolastici ex art. 3 della L. n° 23/96.

3. I canoni, riscossi e contabilizzati nel corso dell'esercizio finanziario ai sensi del precedente comma, devono essere rendicontati al settore Edilizia e impiantistica sportiva, con riferimento alla manutenzione, e al settore Istruzione, Università e

cl



Ricerca della Provincia con riferimento agli arredi scolastici, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

4. Le spese effettuate dal Dirigente Scolastico per la manutenzione dell'edificio scolastico dovranno essere preventivamente autorizzate dal settore Edilizia scolastica e impiantistica sportiva della Provincia. Le spese effettuate dal Dirigente Scolastico per gli arredi scolastici dovranno essere preventivamente autorizzate dal settore Istruzione, Università e ricerca della Provincia.

Art. 7

Responsabilità del concessionario

1. Rimane inoltre espressamente inteso che il richiedente sarà ritenuto unico responsabile per manomissioni, danni e simili che dovessero verificarsi durante la attività e che pure sotto la sua responsabilità rimarranno gli eventuali incidenti, infortuni ecc. che dovessero occorrere ai partecipanti alla attività, per i quali dunque saranno tenuti indenni sia la Provincia di Reggio Calabria che l'Istituto scolastico interessato.

2. In particolare si stabilisce che la presentazione della richiesta d'uso dei locali sottintende la dichiarazione di aver preso visione dei locali nei quali si dovrà svolgere la attività e di averli ritenuti idonei alla stessa.

3. L'Istituto Scolastico e l'Amministrazione Provinciale dovranno essere tenuti indenni, mediante apposita dichiarazione scritta, da ogni responsabilità che derivi dall'utilizzo dello spazio da parte del concessionario.

Art. 8

Presentazione della domanda

1. La domanda per l'utilizzo dei locali scolastici dovrà essere indirizzata all'Istituto scolastico e inoltrata per conoscenza al Settore Istruzione, Università e Ricerca, e dovrà specificare:

- tipo di locale che si vuol utilizzare;
- periodo;
- durata dell'utilizzo.

La predetta dovrà contenere in allegato:

- l'attestazione liberatoria, nella quale il richiedente dichiara di assumersi la responsabilità a consegnare l'aula nelle medesime condizioni acquisite, e a risponderne per gli eventuali danni direttamente causati.

2. La domanda dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della attività e dovrà espressamente dare atto di avere preso visione del presente Regolamento e di accettarne ogni clausola e condizione.

3. Nel caso in cui si intenda ottenere la concessione gratuita dei locali dovranno essere chiaramente esplicitate le motivazioni in base alle quali il richiedente ritiene di poter ottenere la esenzione dal pagamento del canone.

cl



Art. 9

Rilascio della concessione

1. Le autorizzazioni all'uso dei locali scolastici verranno rilasciate con provvedimento del Dirigente Scolastico, nel quale saranno indicate la misura e le modalità di pagamento del canone e le eventuali particolari condizioni cui è soggetta la concessione. Una copia della predetta autorizzazione dovrà essere inoltrata al settore Istruzione, Università e ricerca.

2. Per le attività di tipo a) di cui all'art. 3 il pagamento del canone dovrà comunque essere effettuato prima dello svolgimento dell'attività.

3. Per le attività di tipo b) di cui all'art. 3 tale pagamento potrà essere effettuato con rate mensili anticipate.

4. In ogni caso prima dello svolgimento dell'attività dovrà essere presentata la polizza fideiussoria di cui all'art. 11.

5. L'eventuale rifiuto della concessione deve essere debitamente argomentato per iscritto, non oltre i cinque giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 10

Condizioni generali e varie

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento dovrà avvenire nel rispetto di ogni norma di legge applicabile in ragione delle specifiche iniziative.

2. La richiesta di eventuali permessi, autorizzazioni o nulla-osta da parte di Enti od organismi esterni dovrà essere avanzata a cura del promotore della iniziativa che darà altresì comunicazione all'Istituto scolastico dell'avvenuto ottenimento degli stessi. La Provincia si riserva di verificare il corretto svolgimento della attività assentita. A tal fine dovrà essere consentito, anche durante lo svolgimento della attività, il pieno accesso al personale provinciale incaricato di controllare il rispetto delle condizioni d'uso dettate nel presente Regolamento o nell'atto di concessione. Analoga possibilità di accesso dovrà essere consentita al personale scolastico per i controlli di competenza.

3. Nelle aule magne e nelle sale riunioni in genere non sarà consentita la presenza di persone in numero maggiore di quello dei posti a sedere.

4. Qualora per circostanze imprevedibili e, comunque, non dipendenti dalla volontà della Provincia e dell'Istituto scolastico un'attività già assentita dovesse essere sospesa, il richiedente, fatto salvo il rimborso del canone versato - non avrà diritto al risarcimento di danni o ad altri compensi.

5. La Provincia si riserva comunque per casi di necessità legati all'attività istituzionale a sospendere eventuali concessioni, senza che ciò possa comportare richiesta di risarcimento a qualsiasi titolo da parte del concessionario.

Ce

Art. 11

Divieti

1. E' vietato, da parte degli assegnatari, installare attrezzi fissi o strutture di altro genere all'interno degli spazi concessi, in assenza di autorizzazione da parte dell'Istituto Scolastico concedente.

Art. 12


Polizza

1. In ogni caso, dovrà essere presentata all'Istituto scolastico polizza R.C. per danni all'Istituto scolastico stesso, all'Amministrazione Provinciale e a persone causata dallo svolgimento delle attività, di massimale non inferiore a Euro 50.000,00/ per sinistro in caso di manifestazioni saltuarie, di massimale non inferiore a Euro 250.000,00/ per sinistro negli altri casi.

2. Il massimale potrà essere aumentato dal Dirigente scolastico secondo la tipologia di locale richiesto.



ce



Provincia di Reggio Calabria

Assessorato all'Istruzione, Edilizia scolastica, Università, Ricerca e

Minoranze linguistiche

Settore Istruzione Università e Ricerca

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA E GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI.

- PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;
- ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA;

PREMESSO

che l'art. 96 comma 4 del "*Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*", approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n° 297, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

che l'art. 3 comma 1 lettera b) della L. n° 23/1996 stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado;

che la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n° 133 del 3/4/1996 stabilisce che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;

che l'art. 2 del D.P.R. n° 567 del 10.10.1996 "*Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*", e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in

conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;

che il D.P.R. 8.3.1999 n° 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disciplinato l'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche;

che l'art. 50 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1.2.2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" ha previsto la facoltà, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio d'Istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi;

che si ritiene opportuno stipulare tra la Provincia di Reggio Calabria e gli Istituti d'Istruzione secondaria di II Grado una convenzione intesa a disciplinare la concessione a terzi dell'utilizzo dei locali scolastici e gli obblighi derivanti da dette concessioni;

che la suddetta convenzione rappresenta un'opportunità per rafforzare il dialogo tra le Istituzioni locali ed il mondo della scuola nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, corrispondendo positivamente alle aspettative dei contraenti;

che le parti firmatarie convengono sull'opportunità di stipulare la presente convenzione al fine di supportare il pieno esercizio dell'autonomia della scuola anche in materia di utilizzo della strutture scolastiche;

**Tutto ciò premesso, tra le parti firmatarie sopra indicate
si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 - Principi generali

Le parti firmatarie intendono promuovere l'apertura delle strutture scolastiche alle esigenze socio-economiche ed educativo-culturali del territorio di appartenenza, incentivando la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio ed implementando il processo di autonomia scolastica e di qualificazione del sistema formativo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Ai fini di quanto stabilito dal precedente art. 1, la presente convenzione disciplina i criteri e le modalità di massima per la concessione in uso temporaneo e occasionale a terzi di locali (escluse le palestre e le attrezzature sportive) da parte delle Istituzioni Scolastiche.

I locali complessivamente a disposizione delle singole autonomie scolastiche sono quelli che fanno parte dell'edificio e/o degli edifici sede dell'Istituto scolastico.

Art. 3 – Criterio di concessione

Enti, associazioni ed organismi di carattere pubblico o privato possono chiedere alle Istituzioni Scolastiche la disponibilità temporanea e occasionale di locali in edifici scolastici di competenza provinciale per lo svolgimento di iniziative o attività compatibili con la preminente destinazione di tali locali a compiti educativi e formativi.



Detta compatibilità è verificata di volta in volta dalle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo e occasionale di locali scolastici, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° del .

Art. 4 – Procedure

L'utilizzazione temporanea e occasionale di locali scolastici da parte di terzi è autorizzata dall'Istituzione Scolastica interessata, nel rispetto dell'organizzazione didattica e del Regolamento per la concessione in uso temporaneo e occasionale degli spazi scolastici, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n° del .

Art. 5 - Informazione

Le condizioni e le modalità di utilizzo dei locali scolastici sono pubblicizzate dall'Ente e dalle Istituzioni scolastiche anche sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 6 – Canone di concessione e contributo spese

Allo scopo di consentire l'utilizzo temporaneo e occasionale dei locali scolastici, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il pagamento di un apposito canone.

Tale canone è determinato dalle Istituzioni Scolastiche, tenuto conto dei valori minimi sotto indicati determinati in maniera forfetaria a fronte delle spese per le utenze sostenute dalla Provincia, dell'usura dei locali e degli arredi dalla stessa forniti:

- a) aule didattiche: un minimo di Euro 10 l'ora in assenza di climatizzazione invernale e un minimo di Euro 15 l'ora in presenza di climatizzazione invernale;
- b) laboratori e aule magne: un minimo di Euro 25 l'ora in assenza di climatizzazione invernale e un minimo di Euro 35 l'ora in presenza di climatizzazione invernale;
- b) al costo orario determinato nell'ambito di oscillazione sopra indicata, in considerazione dell'ampiezza e della vetustà dei locali e degli arredi, può essere aggiunta una quota, determinata dalle Istituzioni Scolastiche, a copertura dei costi per la custodia e la pulizia e per l'utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio.

Il canone dovrà essere versato all'Istituto scolastico entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di concessione all'utilizzo e, comunque, prima della manifestazione oggetto della concessione, pena revoca della concessione stessa.

I canoni stabiliti compensano forfetariamente ogni spesa gestionale ed amministrativa a carico della Provincia di Reggio Calabria (riscaldamento ed illuminazione dei locali, consumi idrici, quote per ammortamento di strutture e di impianti fissi etc.).

Si precisa altresì che per "superficie utilizzata" si deve intendere quella dei locali in cui viene effettivamente svolta la attività con esclusione quindi degli spazi di circolazione (atri, corridoi, scale ecc.) ed accessori (servizi igienici, magazzini e simili).

Art. 7 – Concessioni gratuite

Si fa luogo alla concessione di locali a titolo gratuito, per attività organizzate:

- a) dalla Provincia di Reggio Calabria;
- b) dall'Articolazione Territoriale Provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale di Reggio Calabria;
- c) dalle RSU della Provincia e dalle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola;
- d) da altre istituzioni scolastiche.

La concessione a titolo gratuito potrà, inoltre, essere disposta per tutte le attività oggetto del Regolamento provinciale per la concessione di spazi scolastici, che hanno particolari finalità di carattere sociale, dalla Provincia discrezionalmente e con motivato provvedimento, con il visto del Dirigente Scolastico.

cu

Art. 8 - Contabilizzazione del canone

All'atto di rilascio della concessione, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il versamento dei canoni secondo le modalità dalle stesse determinate a integrazione di quanto stabilito dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo e occasionale di spazi scolastici di competenza provinciale.

L'ammontare dei canoni riscossi da ciascuna Istituzione Scolastica, ai sensi del precedente art. 6 sarà contabilizzato dalla stessa per il 50% in conto spese per manutenzione - ordinaria/straordinaria e per il restante 50% in conto spese per arredi scolastici ex art. 3 della L. n° 23/96.

I canoni, riscossi e contabilizzati nel corso dell'esercizio finanziario ai sensi del precedente comma, devono essere rendicontati al settore Edilizia e impiantistica sportiva, con riferimento alla manutenzione, e al settore Istruzione, Università e ricerca della Provincia con riferimento agli arredi scolastici, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Le spese effettuate dal Dirigente Scolastico per la manutenzione dell'edificio scolastico dovranno essere preventivamente autorizzate dal settore Edilizia scolastica e impiantistica sportiva della Provincia. Le spese effettuate dal Dirigente Scolastico per gli arredi scolastici dovranno essere preventivamente autorizzate dal settore Istruzione, Università e Ricerca della Provincia.

Art. 9 - Revoca della concessione

La concessione di utilizzo dei locali dovrà essere revocata qualora si ravvisino nella realizzazione di attività oggetto della concessione motivi di inopportunità o carenze di sicurezza o mancato rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione. La revoca delle concessioni può essere richiesta dalla Provincia per le stesse ragioni.

Art.10 - Oneri a carico della Provincia

La Provincia provvede a fornire il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua per consentire lo svolgimento delle attività connesse all'utilizzo delle strutture.

Art. 11 - Oneri a carico delle istituzioni scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche provvedono a garantire le condizioni organizzative e l'attività amministrativa connesse all'utilizzo delle strutture.

Art. 12 - Responsabilità e sicurezza

Le Istituzioni scolastiche, per quanto di loro competenza, nel concedere l'utilizzo dei locali a terzi, si impegnano ad osservare tutte le precauzioni necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza.

Al momento del rilascio della concessione il concessionario deve sottoscrivere l'accettazione:

- dell'obbligo di custodire e di riconsegnare locali, arredi e attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione,
- della responsabilità a tutti gli effetti di legge delle attività svolte tenendo esente la scuola e la Provincia da ogni responsabilità e danno a persone e/o cose che potesse verificarsi all'interno della scuola e nelle aree esterne di sua pertinenza,
- del divieto di sub concedere l'uso anche parziale dei locali oggetto della concessione,
- della capienza massima di persone consentite nei locali,
- del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cer

Art. 13 – Controlli e responsabilità

La Provincia si riserva di verificare il corretto svolgimento delle iniziative oggetto di concessione. A tal fine deve essere consentito, anche durante lo svolgimento delle attività, l'accesso al personale provinciale incaricato al controllo.

Nessuna responsabilità può essere posta a carico della Provincia per obbligazioni contratte e rapporti comunque stabiliti dai concessionari e tra questi e i partecipanti alle attività.

Art. 14 – Penalità

In caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione da parte delle Istituzioni Scolastiche, in particolare per quanto riguarda eventuali danni causati al patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà provinciale, la Provincia si riserva di effettuare una decurtazione corrispondente all'entità del danno subito nelle assegnazioni annuali spettanti alle Istituzioni Scolastiche interessate.

Nessuna decurtazione verrà effettuata per i danni eventualmente causati nel corso di iniziative organizzate o autorizzate dalla stessa Provincia.

Art. 15 – Foro competente

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, non risolvibile in via amichevole, è esclusivamente quello di Reggio Calabria.

Art. 16 - Durata

La presente convenzione ha validità triennale dall'1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013 e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 17 - Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento al Regolamento per la concessione in uso temporaneo e occasionale di locali scolastici di competenza provinciale, alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati sensibili di cui abbiano la disponibilità in conseguenza o a causa dell'attuazione della presente Convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19- Norma transitoria

Sono escluse dalla disciplina della presente convenzione le concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore fino alla loro scadenza.

Art. 20- Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione.

Reggio Calabria, _____

Cer

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ISTITUTO D'ARTE "FRANGIPANE"

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DA EMPOLI"

ISTITUTO MAGISTRALE "GULLI"

ISTITUTO PROF. SERV. COMM. TUR. "U. BOCCIONI"

IPSIA "E. FERMI"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. FERRARIS"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "R. PIRIA"

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "A. PANELLA"

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. VALLAURI"

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. RIGHI"

LICEO ARTISTICO "M. PRETI"

LICEO CLASSICO "T. CAMPANELLA"

LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI"

LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA"

CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA"

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

ISTITUTO SUPERIORE "EUCLIDE"

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FAMILIARI"

ISTITUTO D'ISTR. SUP. "VILLA SAN GIOVANNI"

ISTITUTO MAGISTRALE "L. NOSTRO"

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "CAMINITI/REPACT"

ISTITUTO D'ARTE "M. GUERRISI"

ISTITUTO D'ISTR. SUPERIORE "G. FERRARIS"

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZI"

ISTITUTO MAGISTRALE "ALVARO"

Cer

ISTITUTO TECNICO COMM. "L. EINAUDI" _____

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " V. GERACE" _____

LICEO SCIENTIFICO "M. GUERRISI" _____

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "F. SEVERI" _____

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO OPPIDO _____

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " G. RENDA" _____

ISTITUTO MAGISTRALE "RECHICHI" _____

ISTITUTO SUPERIORE "G.F. GEMELLI CARERI" _____

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "MM MILANO" _____

ISTITUTO D'ARTE "P. PANETTA" _____

ISTITUTO MAGISTRALE "GMAZZINI" _____

IPSSAR "DEA PERSEFONE" _____

LICEO CLASSICO "I. OLIVETTI" _____

LICEO SCIENTIFICO "ZALEUCO" _____

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PITAGORA
IPSA SIDERNO _____

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LA CAVA" _____

ISTITUTO D'ISTR. SUPERIORE "ZANOTTI BIANCO" _____

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P. MAZZONE" _____

ISTITUTO SUP. D'ISTR. TECNICA "E. MAJORANA" _____

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " R. PIRIA" _____

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "MARCONI" _____

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA" _____

ACCADEMIA DI BELLE ARTI _____

Ce